

STUDIO LEGALE

AVV. RAFFAELE BOIANELLI
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
Socio fondatore SIDEALS
Società Italiana Diritto e Legislazione Scolastica
Via Casilina Nord n. 93
03100 Frosinone
Tel. 0775/871142 -Cell. +393384693002
P.IVA 02482330608 C.F. BNLRF72L25D810Q
PEC: avvraffaele.boianelli@pecavvocatifrosinone.it

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

APPELLO ex art. 100 c.p.a.

CON ISTANZA CAUTELARE

COLLEGIALE EX ART. 55 c.p.a.

Per: PALIOTTA ROBERTO, nato a Pontecorvo (FR) il 14/08/1978 e residente in Ausonia (FR) alla Via Dante Alighieri 59 C.F. PLTRRT78M14G838Q, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente atto, dall'avv. Raffaele Boianelli C.F. BNLRF72L25D810Q, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Viviana Callini in Roma, via Archimede n. 10. Il procuratore di parte ricorrente dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere comunicazioni presso il proprio numero di fax 0775/1543740 o indirizzo di pec: avvraffaele.boianelli@pecavvocatifrosinone.it, così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68.

- *appellante*

CONTRO

- 1) M.I - Ministero dell'Istruzione e del Merito**, con sede in 00153 Roma, Viale Trastevere 76/A (C.F. 80185250588) in persona del Ministro p.t.;
- 2) MI – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, con sede in 00144 Roma, Viale G. Ribotta 41 (C.F. 97248840585) in persona del legale rapp.te p.t.;

6) MI – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI Ambito territoriale della Provincia di Roma, con sede in 00184 Roma, Via Frangipane 41 (C.F. 80190390585) in persona del legale rapp.te p.t..

Tutti rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado ed ex lege domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.

- appellati

E NEI CONFRONTI DI

POMELLA EMANUELE, nato a Frosinone (FR) il 01/07/1984 e residente in Roma (RM) alla Via di San Tommaso d'Aquino n. 32 Scala A, CF. PMLMNL84L01D810J, quale controinteressato nonché docente Insegnante Tecnico Pratico inserito nelle GPS per la provincia di Roma I^ Fascia classe di concorso B015 (tecnico delle industrie elettroniche), nonché nei confronti di tutti i docenti ivi inseriti che, in virtù del richiesto reinserimento del ricorrente nella citata graduatoria, sarebbero scavalcati in ragione del maggior punteggio dello stesso, non costituitosi.

- controinteressato non costituito nel giudizio di primo grado

PER LA RIFORMA

Della Sentenza n. 9953/2022 (Reg. Prov. Collegiali) del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis, emessa nel giudizio introdotto con ricorso R.G. 9343/2021 (Reg. Ric.), tra le medesime parti all'esito dell'udienza pubblica del 12.07.2022, depositata in data 15.07.2022 e mai notificata (**Allegato n. 1**)

FATTO

Con ricorso giurisdizionale del 2021, ritualmente notificato l'appellante sopra epigrafato ha convenuto avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione di Roma III bis, il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l'Ambito Territoriale di Roma, al fine di sentire accogliere la domanda di:

“ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- 1) *del decreto prot. 0025092 del 10/08/2021 emesso dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma nella parte in cui a rettifica del decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 di pubblicazione delle GPS per la scuola secondaria di I e II grado per la provincia di Roma e dei successivi decreti di rettifica dei soggetti sottoelencati, esclude dalla I fascia della GPS il sig. Paliotta Roberto (Allegato n. 1 fascicolo primo grado);*
- 2) *del decreto prot. 0025896 del 17/08/2021 emesso dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma con cui sono ripubblicate in data odierna sul sito di quest'Ufficio (<https://www.atpromaistruzione.it>) le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^a e II^a grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2021/2022, nella parte in cui non include nella I e nella II fascia della medesima classe di concorso B15 il sig. Paliotta nella posizione e col punteggio di competenza (Allegato n. 2 fascicolo primo grado).*
- 3) *di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso al provvedimento sopra impugnato, comunque pregiudizievole per il ricorrente.*

NONCHÈ PER LA DECLARATORIA

- del diritto del ricorrente, nella qualità di insegnante tecnico pratico abilitato in possesso del diploma di tecnico delle industrie elettroniche, ad essere reinserito a pieno titolo nella I^a fascia delle GPS per la provincia di Roma classe di concorso B15, con ogni conseguenza di legge”.

Ha premesso il ricorrente:

1. di aver presentato, in data 29/09/2017, per il tramite dello scrivente procuratore, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica con contestuale istanza cautelare ex artt. 8 e ss del D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199 **“PER L’ANNULLAMENTO/DICHIARAZIONE DI NULLITA’ /DISAPPLICAZIONE PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA 1) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 374 del 01.06.2017 divulgato con nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per**

il sistema educativo di istruzione e formazione del 01.06.2016 prot. 25196, **nella parte in cui esclude dall'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto gli Insegnanti Tecnico Pratici non abilitati.**

2. Con atto di opposizione notificato ai procuratori istanti, l'Amministrazione convenuta, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedeva che il ricorso straordinario succitato venisse deciso in sede giurisdizionale.
3. Pertanto, lo scrivente procuratore presentava innanzi a Codesto Ill.mo TAR atto di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ***“PER L'ANNULLAMENTO/DICHIARAZIONE DI NULLITA' /DISAPPLICAZIONE PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA 1) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 374 del 01.06.2017 divulgato con nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 01.06.2016 prot. 25196, nella parte in cui esclude dall'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto gli Insegnanti Tecnico Pratici non abilitati.***

In data 20/03/2018, con sentenza breve N. 3599/2018 (**Allegato 3 fascicolo di primo grado**), il Tribunale Amministrativo **accoglieva in parte** il ricorso sopra citato.

Precisamente, il Giudice di prime cure così concludeva:

“P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-bis, definitivamente pronunciando,

a) accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il d.m. n. 374 del 2017, nei limiti e nei sensi indicati in motivazione;

b) dichiara, per il resto, il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

In merito al difetto di giurisdizione così scriveva l'adito TAR: “riguardo alla domanda di essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo”.

4. **Solo avverso il capo della sentenza relativo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del G.A.**, l'odierna parte appellante proponeva, innanzi al Consiglio di Stato, formale ricorso in appello con istanza cautelare.
5. Nell'instaurando procedimento innanzi al Giudice d'Appello Amministrativo, recante R.G. n. 5753/2018, l'Avvocatura Generale dello Stato si costituiva con mera costituzione di stile e **non proponeva, pur potendo, appello incidentale**, sicché il capo di sentenza con cui i giudici amministrativi avevano statuito sulla natura abilitante del titolo di studio ITP posseduto dal ricorrente, diventava definitiva.
6. All'esito della fase cautelare, con Ordinanza n. 4172 del 05/09/2018 (**Allegato 4 fascicolo di primo grado**), il Consiglio di Stato accoglieva l'istanza cautelare promossa dal Paliotta e così disponeva:
- “Considerato che, nella specie, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo riguardo all'inserimento degli appellanti nella II^ fascia di circolo ed istituto, diritto che deriva direttamente dall'annullamento del D.M. n. 347 del 01.06.2017, richiesto dagli appellanti con il ricorso in primo grado e disposto dal primo giudice, dal momento che “nel caso in cui oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo e, solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo al soddisfacimento della pretesa del docente ... all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento della correlativa pretesa del ricorrente, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, risultando proposto in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo autoritativo (cfr. Cons. Stato n. 2034/2018); Considerato il pregiudizio e grave ed irreparabile al quale gli appellanti si vedono esposti nelle more della decisione di merito;*
- Considerato che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese della presente fase cautelare tra le parti. P.Q.M.*
- Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero 5753/2018) e, per l'effetto, ammette con riserva gli appellanti alla II^ fascia delle graduatorie di circolo ed istituto, previa verifica, caso per caso, degli ulteriori requisiti richiesti*

dalla normativa, diversi da quello oggetto della pronuncia di annullamento, con la specificazione che l'inserimento con riserva medesimo non preclude la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato”.

7. Tale esito veniva confermato dalla successiva Sentenza n. 8897 del 30/12/2019 (allegato fascicolo primo grado), con cui il Consiglio di Stato **accoglieva anche nel merito** il ricorso.
8. In forza delle sentenze succitate e soprattutto in forza del fatto che la Sentenza del TAR del Lazio n. 3599/2018 sul punto concernente il valore abilitante del titolo posseduto dal ricorrente e sul punto concernente l'annullamento del D.M. n. 374/2017 nella parte in cui non consentiva all'istante l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto, era ormai passata in giudicato, il sig. Paliotta – con decreto del 27/09/2018 a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto ITIS Galileo Galilei di Roma – veniva inserito nella II^a fascia delle graduatorie di Istituto della Provincia di Roma, con la convalida dei titoli dichiarati e punteggio spettante (**Allegato 6 fascicolo primo grado**)
9. Con Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, il M.I. istituiva le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), dalle quali venivano poi elaborate anche le graduatorie di istituto, le prime finalizzate all'attribuzione degli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche, le seconde utilizzate per gli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche in subordine e in caso di incapienza delle GAE e delle GPS, nonché per le supplenze brevi, in quanto la I fascia delle GPS va a costituire la II fascia delle Graduatorie di Istituto e la II fascia delle GPS va a costituire la III fascia delle Graduatorie di Istituto.
10. L'ordinanza Ministeriale 60/2020 all'art. 3 comma 6 affermava *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”.* (allegato fascicolo primo grado)
11. Il sig. Paliotta, già inserito nella II fascia delle Graduatorie di Istituto, valevoli per il triennio 2017/2020, ed in possesso di un titolo definito dal giudice amministrativo “abilitante”, **nonché in**

possesso dei titoli di studio previsti dall'allegata tabella A/6 per l'accesso alla graduatoria provinciale per le supplenze (la cui sussistenza in capo allo stesso docente era già stata in precedenza valutata dall'Amministrazione all'atto dell'inserimento in II^ fascia delle G.I.) presentava nei termini di legge, attraverso l'applicazione Istanze on Line del sito del MIUR, domanda telematica di inclusione nella prima fascia delle GPS (che in fase di prima istituzione avevano validità per il biennio 2020/21, 2021/22) (**allegato 2 fascicolo di parte appello cautelare**), dichiarando, quale titolo di accesso, per la classe di concorso B015, sia la Sentenza definitiva Tar Lazio n. 3599/2018, sia la Sentenza definitiva n. 8897/2019 del Consiglio di Stato.

12. Si precisa inoltre che l'istituzione delle GPS e l'aggiornamento delle GI valevoli per il biennio 2020/2022, regolamentate dall'O.M. n. 60/2020, con specifico riferimento alla classe di concorso B015 e alla annessa tabella di valutazione dei titoli di accesso, non hanno comportato una variazione in merito al titolo di accesso che rimaneva quindi il diploma di maturità posseduto dall'odierno appellante già valutato e convalidato dall'Amministrazione in sede di costituzione del primo rapporto di lavoro.
13. Detto diploma – si ribadisce – in forza del giudicato formatosi – “ha specifico valore abilitante all'insegnamento”.
14. **E' la stessa O.M. n. 60/2020 ed i successivi atti in applicazione della stessa che hanno previsto altresì la possibilità di richiedere l'inserimento nelle stesse GPS in prima fascia purché in possesso di un “provvedimento giurisdizionale” favorevole, proprio come il caso che ci riguarda.**
15. E ciò è stato possibile senza alcuna forzatura del sistema informatico, proprio all'uopo previsto per l'inserimento nelle GPS, **perché lo stesso modello di domanda, predisposto dal Ministero dell'Istruzione da inviare obbligatoriamente in modalità telematica, prevedeva, nell'apposita sezione quale titolo di abilitazione di accesso alla I^ fascia GPS e alla corrispondente II ^ fascia G.I. l'inserimento e l'indicazione di sentenze e/o ordinanze cautelari favorevoli**

(provvedimenti giurisdizionali temporanei o definitivi), che avevano evidentemente e logicamente accertato e statuito il possesso di un titolo abilitante all'insegnamento.

16. Conseguentemente e del tutto legittimamente, il sig. Paliotta Roberto veniva regolarmente inserito per la classe di concorso B015 nelle GPS di I fascia della provincia di Roma nonché nella II fascia delle graduatorie di Istituto delle Istituzioni scolastiche scelte nella domanda di inserimento nelle GPS.
17. In virtù del suddetto inserimento, il docente veniva individuato quale destinatario di proposta individuale di lavoro sino al 31/08/2021 presso l'Istituto Tecnico Galileo Galilei di Roma, a seguito del quale, dopo aver esibito e depositato presso l'amministrazione scolastica tutti i provvedimenti giurisdizionali che si erano nel tempo susseguiti e che avevano riconosciuto il proprio titolo di studio di per sé abilitante all'insegnamento, la scuola procedeva alla convalida dei titoli e punteggi.
18. Con decreto prot. 24982 del 9/08/2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma rendeva pubbliche le graduatorie per le supplenze della provincia di Roma per l'a.s. 2021/2022 ed il Paliotta risultava correttamente collocato in I^a fascia delle suddette – classe di concorso B015 posizione n. 2 con punti 107 (**Allegato 7 fascicolo primo grado**). Ovviamente, la posizione occupata dal docente, lo candidava sicuramente, all'immissione in ruolo. E per tal ragione, avendone i requisiti, in data 17/08/2021 il sig. Paliotta presentava relativa domanda tramite il sistema istanze on line (**Allegato 8 fascicolo primo grado**).
19. In data 10 agosto 2021 con prot. 25092 – successivamente alla pubblicazione delle GPS – l'Ambito Territoriale di Roma decretava l'esclusione del ricorrente dalla I fascia delle graduatorie de quibus e disponeva l'inclusione dell'insegnante nella II fascia (**Allegato 13 fascicolo primo grado**).
20. Il 17/08/2021 con prot. 25896 il medesimo Ambito Territoriale ripubblicava le GPS per l'anno scolastico 2021/2022 e questa volta il sig. Paliotta risultava non soltanto depennato dalla I fascia ma anche non incluso nella II. A questo punto, il Paliotta, vedendosi costretto, presentava apposito reclamo all'Ufficio competente nel quale, delineando tutta la situazione, chiedeva, in via principale,

il reinserimento nella prima fascia delle GPS per la classe di concorso B015 posizione n. 2 con punti 107 ed in subordine l'inclusione nella II fascia posizione e punteggio di competenza.

21. Successivamente al suddetto reclamo, in data 28/08/2021 con D.D.G. n. 897 l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, precisamente l'Ufficio IV - emetteva decreto di "proposta di contratto a tempo determinato – GPSAT Roma" in forza di quanto statuito dalla procedura straordinaria di assunzione in ruolo di cui all'art. 59 commi 4 e seguenti, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 ossia: *«i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo»*, previo accantonamento di quelli posti a bando dei concorsi ordinari per la scuola di ogni ordine e grado, siano assegnati con contratto a tempo determinato ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi, a condizione che posseggano i requisiti previsti dal medesimo articolo 59, comma 4. Tra i nominativi individuati a detta proposta vi era anche il sig. Paliotta (**Allegato n. 11 fascicolo primo grado**). Pertanto, in data 1° settembre 2021, il docente si presentava presso l'Istituto ove alla luce dei fatti sopra menzionati, la scuola rimetteva la pratica all'ATP di Roma per definire la sua posizione. L'Amministrazione resistente non forniva alla scuola e di rimando all'interessato nessuna risposta in merito alla questione.

22. A questo punto, il sig. Paliotta, ritenendo di avere fondate ragioni e anche confortato dall'avvenuto favorevole pronunciamento del TAR LAZIO in identica fattispecie, si vedeva costretto ad impugnare il decreto di depennamento dalla I fascia delle GPS - prot. 25092 del 10 agosto 2021 – innanzi al TAR del Lazio Sezione III bis ed all'uopo presentava relativo ricorso con istanza di misure cautelari monocratiche e collegiali.

23. L'udienza camerale veniva fissata per il giorno 19/10/2021 ed a seguito della stessa in data 20/10/2021, il giudice di prime cure rendeva pubblica l'ordinanza n. 5678/2021 con cui così di pronunciava: *“Ritenuto che allo stato e salva diversa valutazione in sede di merito, il decreto non risulta illegittimo in relazione alla sentenza n. 1044/2018, con riferimento alla I fascia, in quanto la sentenza in questione risulta aver annullato il d.m. 374 del 2017 e consentito l'inserimento del*

ricorrente nella citata I fascia limitatamente alla specifica procedura, tra l'altro in applicazione di un orientamento ormai superato dalla giurisprudenza amministrativa; ritenuto che pertanto il giudicato non vada nel caso di specie interpretato nel senso di un definitivo accertamento della abilitazione del ricorrente; ritenuto, al contrario, che allo stato non risultano chiare le ragioni per le quali non si è provveduto all'inserimento del ricorrente nella II fascia ; P.Q.M Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) accoglie l'istanza cautelare limitatamente alla II fascia nei termini di cui in motivazione, respingendola per il resto (...)"

Avverso la suddetta Ordinanza cautelare n. 5678/2021, il ricorrente in primo grado ha dunque proposto appello cautelare poiché ritenuta errata, ingiusta, illogica e giuridicamente infondata, tuttavia codesto Ecc.mo organo giurisdizionale con Ordinanza con motivazione succinta ha rigettato il predetto gravame.

All'udienza pubblica del 12/07/2022, innanzi alla Sezione Terza Bis, presieduta dal dott. Sapone, il sottoscritto procuratore chiedeva di poter discutere la causa. Durante la discussione orale, veniva opportunamente evidenziato il differente caso della fattispecie in esame rispetto a quello più comune degli ITP, chiedendo che venissero ponderatamente valutati gli effetti del giudicato della sentenza in relazione all'indiscutibile accertamento di un titolo di studio ritenuto abilitante per l'insegnamento, alla normativa sopravvenuta e all'effetto conformativo dell'Amministrazione di fronte a siffatta situazione. La causa passava pertanto in decisione.

Con Sentenza n. 9953/2022, depositata appena 3 soli giorni dopo, ovvero il 15/07/2022, il Tar ha ricalcato pedissequamente le stringate motivazioni dell'ordinanza cautelare così statuendo: *"Il ricorso proposto, come già evidenziato con l'ordinanza cautelare emessa all'esito della camera di consiglio del 19 ottobre 2021, deve trovare accoglimento limitatamente alla seconda fascia, mentre il provvedimento impugnato non risulta illegittimo in relazione "alla sentenza n. n. 1044/2018, con riferimento alla I fascia, in quanto la sentenza in questione risulta aver annullato il d.m. n. 374 del 2017 e consentito l'inserimento del ricorrente nella citata I fascia limitatamente alla specifica procedura, tra l'altro in applicazione di un orientamento ormai superato dalla giurisprudenza*

amministrativa; ritenuto che pertanto il giudicato non vada nel caso di specie interpretato nel senso di un definitivo accertamento della abilitazione del ricorrente; ritenuto, al contrario, che non allo stato non risultano chiare le ragioni per le quali non si è provveduto all'inserimento del ricorrente nella II Fascia”.

Sul punto come già evidenziato in diversi precedenti della sezione (7811/2022) e del Consiglio di Stato (1318/2022), da ritenersi pienamente condivisibili l'inserimento nella I fascia delle GPS, cui le Amministrazioni scolastiche attingono prioritariamente rispetto agli iscritti in II fascia, è il possesso dello specifico titolo di abilitazione (art. 3 della O.M. n. 60 del 2020).

Nel caso di specie la parte ricorrente risulta essere in possesso di un diploma c.d. I.T.P. e risulta essere destinataria di pronuncia di accoglimento con le quali è stato annullato il D.M. n. 374 del 2017 e consentito loro l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Al di là della considerazione che si tratta pronunce in applicazione di un orientamento ormai superato dalla giurisprudenza amministrativa, ciò che appare determinante è che il giudicato formatosi attiene esclusivamente alla specifica procedura disciplinata con il D.M. n. 374 del 2017 e non va certo interpretato nel senso di un definitivo accertamento del possesso dell'abilitazione in capo ai controinteressati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. 22.12.2021 n. 6783 di conferma questa Sez. ord. n.5678 del 2021). D'altro canto la specifica struttura del giudizio amministrativo incentrata sull'atto, non determina salvi casi eccezionali un definitivo accertamento del titolo abilitante in favore della ricorrente. Con l'ordinanza ministeriale 60 del 2020 l'Amministrazione ha provveduto ad adottare nuove e distinte graduatorie per le supplenze per l'accesso alle quali occorre che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti ivi stabiliti e ha disposto espressamente che all'atto della loro costituzione si sarebbe determinata la decadenza delle precedenti graduatorie d'istituto di seconda e terza fascia di cui al D.M. n. 374 del 2017 (punto 6 dell'art. 16 –disposizioni finali-) Ne discende il rigetto del ricorso per la I fascia, mentre non sono chiare le ragioni per le quali l'amministrazione non ha inserito la ricorrente per la II fascia che deve pertanto trovare accoglimento. In considerazione delle peculiarità del giudizio e della parziale soccombenza

reciproca devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.”

L'omesso e/o insufficiente esame e/o valutazione da parte del Tribunale Amministrativo Regionale di tutte le questioni sollevate, in particolar modo dell'effetto conformativo dell'Amministrazione di fronte ad un giudicato, nonché l'approssimazione con la quale sono stati valutati gli ulteriori motivi di ricorso, con una insufficienza assoluta della motivazione resa, sono elementi che suggeriscono la necessaria revisione della pronuncia ad opera di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, in funzione giurisdizionale di merito, innanzi al quale si rende doverosa l'impugnazione della

MOTIVO DI APPELLO: ERROR IN JUDICANDO: OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN RIFERIMENTO ALL'ESISTENZA DI UN GIUDICATO FORMALE E SOSTANZIALE E DELLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA.

Il Tar del Lazio, nella Sentenza oggetto della presente impugnazione, nel merito, ha così statuito: *“Il ricorso proposto, come già evidenziato con l'ordinanza cautelare emessa all'esito della camera di consiglio del 19 ottobre 2021, deve trovare accoglimento limitatamente alla seconda fascia, mentre il provvedimento impugnato non risulta illegittimo in relazione “alla sentenza n. n. 1044/2018, con riferimento alla I fascia, in quanto la sentenza in questione risulta aver annullato il d.m. n. 374 del 2017 e consentito l'inserimento del ricorrente nella citata I fascia limitatamente alla specifica procedura, tra l'altro in applicazione di un orientamento ormai superato dalla giurisprudenza amministrativa; ritenuto che pertanto il giudicato non vada nel caso di specie interpretato nel senso di un definitivo accertamento della abilitazione del ricorrente; ritenuto, al contrario, che non allo stato non risultano chiare le ragioni per le quali non si è provveduto all'inserimento del ricorrente nella II Fascia”.*

Sul punto come già evidenziato in diversi precedenti della sezione (7811/2022) e del Consiglio di Stato (1318/2022), da ritenersi pienamente condivisibili l'inserimento nella I fascia delle GPS, cui

le Amministrazioni scolastiche attingono prioritariamente rispetto agli iscritti in II fascia, è il possesso dello specifico titolo di abilitazione (art. 3 della O.M. n. 60 del 2020).

Nel caso di specie la parte ricorrente risulta essere in possesso di un diploma c.d. I.T.P. e risulta essere destinataria di pronuncia di accoglimento con le quali è stato annullato il D.M. n. 374 del 2017 e consentito loro l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Al di là della considerazione che si tratta pronunce in applicazione di un orientamento ormai superato dalla giurisprudenza amministrativa, ciò che appare determinante è che il giudicato formatosi attiene esclusivamente alla specifica procedura disciplinata con il D.M. n. 374 del 2017 e non va certo interpretato nel senso di un definitivo accertamento del possesso dell'abilitazione in capo ai controinteressati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. 22.12.2021 n. 6783 di conferma questa Sez. ord. n.5678 del 2021). D'altro canto la specifica struttura del giudizio amministrativo incentrata sull'atto, non determina salvi casi eccezionali un definitivo accertamento del titolo abilitante in favore della ricorrente. Con l'ordinanza ministeriale 60 del 2020 l'Amministrazione ha provveduto ad adottare nuove e distinte graduatorie per le supplenze per l'accesso alle quali occorre che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti ivi stabiliti e ha disposto espressamente che all'atto della loro costituzione si sarebbe determinata la decadenza delle precedenti graduatorie d'istituto di seconda e terza fascia di cui al D.M. n. 374 del 2017 (punto 6 dell'art. 16 –disposizioni finali-) Ne discende il rigetto del ricorso per la I fascia, mentre non sono chiare le ragioni per le quali l'amministrazione non ha inserito la ricorrente per la II fascia che deve pertanto trovare accoglimento. In considerazione delle peculiarità del giudizio e della parziale soccombenza reciproca devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.”

Tuttavia tali succinte motivazioni del Tribunale amministrativo non sembrano assolutamente cogliere nel segno quella che rappresenta essere la vera questione, né tantomeno possono ritenersi esaustive alle innumerevoli questioni sollevate e rimaste senza adeguata risposta.

Pertanto, si chiede che la sentenza venga riformata.

Si ritiene infatti che nella decisione gravata il Tar ometta di effettuare un'analisi dettagliata, APPROFONDATA e corretta dei provvedimenti emessi dall'Autorità Giurisdizionale Amministrativa, precisamente e in ordine cronologico: la Sentenza n. 3599/2018 del TAR Lazio Sezione III bis, l'Ordinanza 4172/2018 del Consiglio di Stato e, da ultimo, la già citata Sentenza 8897/2019 sempre del Consiglio di Stato.

Ciò su cui codesta difesa vuole insistere è quella che appare essere la questione dirimente su tale particolare controversia, che non è stata ancora oggetto di ponderata e attenta valutazione da parte del Tar, ovvero il GIUDICATO FORMATOSI e le sue dirette conseguenze sulla normativa sopravvenuta.

L'odierno appellante, aveva ed ha titolo a permanere nelle GPS 1^a fascia con ogni conseguenza di legge, in virtù della Sentenza del Tar del Lazio, la n. 3599 del 2018, con cui il giudice amministrativo ha riconosciuto abilitante per l'insegnamento e, quindi, titolo di accesso per la seconda fascia delle G.I. il diploma superiore in possesso del docente.

Su tale decisione e, in particolare modo su tale specifico punto, si è altresì formato un giudicato interno, perché l'appello parziale proposto dallo stesso docente avverso la predetta sentenza e accolto sia in fase cautelare che nel merito ha riguardato soltanto una parte della decisione che aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda proposta di inserimento nelle G.I.

Ma anche su tale punto il Consiglio di Stato ha accolto totalmente la domanda proposta dall'insegnante Paliotta, mentre il Ministero dell'Istruzione, non avendo spiegato nessun appello incidentale avverso la Sentenza del Tar nella parte in cui veniva riconosciuto il titolo abilitante ed

annullato il D.M. n. 374 del 2017 ha di fatto contribuito alla formazione del giudicato di suddetta decisione.

In presenza di tale presupposto (**esecutività della pronuncia e giudicato formatosi**) essa era ed è vincolante e non può essere assolutamente disapplicata.

Aggiungasi, infine, che già con la nota ministeriale del 05.09.2020 n. 26841, con la successiva nota n. 25089 del 06.08.2021 e in ultimo la nota ministeriale n. 28597 del 29 luglio 2022 (c.d. circolare annuale per le supplenze) tutte avente “OGGETTO: Anno scolastico 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023– Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”, il Ministero dell'Istruzione nella specifica sezione “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO” ha sempre affermato: **“Permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto. All’atto della sentenza di merito, che accerta l’assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note. L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia secondo quanto previsto dall’O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante. In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all’Amministrazione.”** (Allegato n. 12 fascicolo di primo grado)

Infatti, l'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 all'art. 3 comma 6 afferma “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono

suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”.

Con tali note ministeriali e ordinanza istitutiva delle GPS, dunque, si è verificato quello che viene comunemente definito in dottrina l'effetto e/o vincolo conformativo della sentenza di annullamento e del giudicato formatosi, ovvero un condizionamento dell'attività amministrativa successiva all'annullamento dell'atto.

Il soggetto pubblico, in questo caso il Ministero dell'Istruzione, nell'esercizio doveroso della propria funzione, all'indomani della decisione, non ha potuto fare altro che rispettare i limiti nascenti dalla statuizione concreta del giudice (Tar), oltretutto per il caso di specie passata in giudicato e, cioè, la regola di diritto affermata dalla sentenza destinata a regolare o comunque a **delimitare la futura attività dell'amministrazione, consentendo ed autorizzando così l'inserimento nelle GPS 1^ fascia a coloro i quali fossero in possesso di un provvedimento giurisdizionale favorevole che avesse statuito sulla natura abilitante del titolo di studio posseduto.**

E ciò in quanto l'esercizio ulteriore del potere amministrativo soggiace, all'effetto conformativo della sentenza di annullamento (effetto che è strettamente collegato ai motivi di ricorso che il giudice ha ritenuto fondati, **nel caso di specie l'esistenza di un titolo di studio ritenuto abilitante**); con l'effetto conformativo, in altri termini, la sentenza che accerta l'illegittimità dell'atto annullato identifica il modo legittimo dell'esercizio del potere (contiene, cioè, un precetto destinato ad orientare la futura attività dell'amministrazione).

Quello che di fatto è accaduto con l'istituzione delle nuove GPS e la procedura ad essa annessa, in cui il Ministero ha consentito, previsto ed espressamente regolamentato che per coloro i quali fossero in possesso di un provvedimento giurisdizionale favorevole, vi era la possibilità di inserirsi nelle predette graduatorie, preservando tale inserimento fino a quando il relativo giudizio non risultasse definito da sentenza, ovviamente sfavorevole per il docente.

Orbene, come in precedenza ampiamente argomentato è di tutta evidenza che quindi l'appellante **aveva “lo specifico titolo di abilitazione”, costituito dal suo diploma dichiarato dalla Sentenza del Tar Lazio n. 3599/2018 abilitante.**

Dunque, se così non fosse stato specificamente previsto e regolamentato, il Paliotta non avrebbe avuto la possibilità di presentare la domanda di inserimento secondo il percorso informatizzato all'occorrenza creato.

Altrimenti, al fine di fugare qualsiasi dubbio, almeno in questa sede l'Amministrazione sia centrale che periferica, oggi appellata, dovrebbe perlomeno chiarire quale sarebbero stati i “provvedimenti giurisdizionali favorevoli definitivi o cautelari” emessi dalla magistratura amministrativa che avrebbero dato la possibilità agli aspiranti docenti di inserirsi in prima fascia delle predette GPS, come di fatto senza alcun tipo di eccezione e/o rilievo è accaduto.

Come indicato nella premessa, il sig. Paliotta nel Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica prima e al TAR del Lazio poi, ha impugnato il DM 374/2017 nella parte in cui escludeva dall'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto gli Insegnanti Tecnico Pratici non abilitati, limitando l'inserimento ai soli “*aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti....(omissis)*”. Il ricorso in questione non aveva assolutamente ad oggetto l'impugnazione delle graduatorie di istituto ma, bensì il riconoscimento del valore di “titolo abilitativo all'insegnamento” del diploma conseguito dagli Insegnanti Tecnico Pratici e, di conseguenza, l'inserimento nella II fascia delle allora graduatorie di istituto, fascia in cui erano inclusi coloro che avevano un titolo abilitante.

Ebbene il TAR del Lazio Sezione III bis con la Sentenza 3599/2018 ed il Consiglio di Stato dapprima con l'ordinanza 4172/2018 e con la sentenza 8897/2019 hanno **RICONOSCIUTO IL VALORE DI TITOLO ABILITATIVO ALL'INSEGNAMENTO DEL DIPLOMA CONSEGUITO DALLE INSEGNANTI E DI CONSEGUENZA HANNO DISPOSTO IL**

LORO INSERIMENTO NELLA II FASCIA DELLE ALLORA GRADUATORIE DI ISTITUTO. Precisamente, la Sentenza n. 3599/2018 del TAR Lazio richiama espressamente il precedente relativo alla Sentenza 9234/2017 ove il Giudice amministrativo accoglie appunto un ricorso gemello dichiarando il diploma posseduto dalla ricorrente titolo abilitativo all'insegnamento per quella specifica classe di concorso corrispondente.

Si rammenta, inoltre, che all'atto del ricorso vigevano solo ed esclusivamente le graduatorie di istituto valevoli per il triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e non esistevano affatto le GPS, e che pertanto la conseguenza logica e giuridica del riconoscimento del titolo abilitativo all'insegnamento delle ricorrenti fosse l'accesso alla II fascia delle graduatorie di istituto.

Ovvio che il valore del suddetto titolo **NON HA UNA SCADENZA E QUINDI NON VIENE MENO CON IL VENIR MENO DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO VALEVOLI PER IL PREGRESSO TRIENNIO MA PRODUCE I SUOI EFFETTI NELLE NUOVE E VIGENTI GRADUATORIE.**

Se il diploma del ricorrente in appello è stato dichiarato dal giudice amministrativo, con sentenza definitiva, titolo abilitante nell'anno 2018 e quindi idoneo ad accedere alla II fascia delle GI è ovvio che esso è oggi titolo abilitante idoneo per l'accesso nella corrispondente I fascia delle GPS (allora non ancora esistenti).

La Sentenza del Tar Lazio n. 3599/2018 chiaramente ha affermato il valore abilitante per come già detto sopra del diploma del docente appellante; quindi, sarebbe bastato leggere integralmente la sentenza succitata e quella espressamente richiamata nella medesima ossia la n. 9234/2017, dove in più parti si statuisce il valore abilitante del Diploma in possesso delle insegnanti, per avere chiaro che la sentenza statuiva PRIMA, come presupposto logico giuridico, il valore abilitante del diploma dello stesso docente e poi, quale conseguenza, disponeva l'annullamento dell'art. 2 del DM 374/2017.

Si rende opportuno precisare nuovamente che la sentenza del TAR Lazio sul punto concernente l'inserimento degli insegnanti ITP nella II fascia delle GI poiché in possesso di un

titolo abilitante è ormai passata in giudicato ed è pertanto diritto dello stesso docente essere inserito nella I fascia delle GPS, con ogni conseguenza di legge.

Il giudicato formatosi con la Sentenza n. 3599/2018 non può essere oggetto di interpretazione poiché nel caso de quo non vi è nulla da interpretare, essendo dovuta solo ed esclusivamente una mera presa d'atto, ossia che la sentenza succitata nella parte in cui dichiara abilitante il diploma ITP è passata in giudicato e che sul punto nulla può ormai asserire il Ministero, né tantomeno la sig.ra Maina, negligente nel non aver proposto nei termini di legge appello.

L'accertamento del diritto dell'amministrazione resistente di voler depennare dalla I^ fascia delle GPS l'odierno istante incontra, dunque, la preclusione del giudicato formatosi sul presupposto di fatto costitutivo del diritto, fatto valere dai ricorrenti nel giudizio originario del 2018, quale antecedente logico giuridico su cui si è fondata la pronuncia di accoglimento del Tar, ovvero il valore di titolo abilitativo all'insegnamento del diploma di ITP, essendo stato oggetto dei precedenti apprezzamenti giudiziali, divenuti definitivi in quanto non tempestivamente impugnati.

Codesta difesa e la stessa Amministrazione resistente è pienamente consapevole che nel tempo la giurisprudenza amministrativa sul punto abbia cambiato orientamento ma tale assunto, rilevato anche in sentenza dai giudici di primo grado, rimane però allo stato dei fatti irrilevante, poiché nel caso di specie siamo innanzi ad un giudicato che non ammette altre interpretazioni se non quella secondo cui il diploma di cui è in possesso dell' odierno appellante ha valore abilitante e, pertanto, gli conferisce il diritto ad essere incluso nelle corrispondenti fasce delle varie graduatorie che nel tempo sono state istituite: prima erano solo le graduatorie di istituto oggi quelle di istituto e le graduatorie provinciali per le supplenze.

Il valore abilitante all'insegnamento del diploma del docente appellante non può essere considerato a scadenza con il triennio scolastico 2017/2020 né può essere considerato valido e pertinente solo ed esclusivamente per le procedure di reclutamento del personale di allora (come asserito dall'avversa difesa con riferimento alle graduatorie di istituto 2017/2020) ma perdura e perdurerà

nel tempo, poiché il provvedimento con cui è stato dichiarato tale è passato indiscutibilmente in giudicato e il docente Paliotta ha diritto ad utilizzare il titolo abilitante ove ritiene opportuno farlo, senza alcuna limitazione.

Sul valore abilitante del titolo si precisa altresì che la Sentenza del Tar del Lazio n. 3599 del 2018, resa nel procedimento originario in cui l'appellante era parte ricorrente, nonché le successive decisioni del Consiglio di Stato, ovvero l'Ordinanza n. 4172/2018 e la Sentenza n. 8897 del 2019, ha accertato la illegittimità del D.M. n. 347 del 2017 (riguardante l'aggiornamento della II^ e della III^ fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2020), nella parte in cui non ha riconosciuto la possibilità ai ricorrenti di inserirsi nella II^ fascia (fascia in cui venivano collocati i docenti in possesso di un'abilitazione) delle allora Graduatorie d'istituto (G.I.), **attribuendo così incontrovertibilmente al diploma di studio degli ITP posseduto e dichiarato dai ricorrenti stessi valore di titolo abilitativo all'insegnamento, purché rientrante nell'elenco di cui all'Allegato C di cui al D.M. n. 39/1998 nonché per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al D.P.R. n. 19/2016 e disponendo così l'inserimento nelle G.I.**

Si precisa inoltre che l'istituzione delle GPS e l'aggiornamento delle GI valevoli per il successivo triennio, regolamentate dall'O.M. n. 60/2020, con specifico riferimento alle classi di concorso B015 e alla annessa tabella di valutazione dei titoli di accesso, non hanno comportato una variazione in merito **al titolo di accesso che rimane quindi il diploma di maturità posseduto dall'odierno appellante** e già valutato e convalidato dall'Amministrazione in sede di costituzione del primo rapporto di lavoro.

Detto diploma – si ribadisce – in forza del giudicato formatosi – **“ha specifico valore abilitante all'insegnamento”**.

Conseguentemente, sarebbe stato preciso interesse del Ministero dell'Istruzione, anche e soprattutto al fine di escludere che i ricorrenti potessero in futuro avvalersi della sentenza favorevole e, dunque, scongiurarne il passaggio in giudicato - presentare appello principale e/o incidentale avverso il capo

della sentenza del Tar del Lazio che aveva **indiscutibilmente** accertato la natura del titolo di studio abilitante per l'insegnamento in possesso degli ITP.

Ma ciò non è accaduto, con tutte le conseguenze che ne sono scaturite.

Altrimenti, volendo dare per buono il ragionamento seguito dal Tar del Lazio nelle motivazioni oggi impugnate, **seppur basato su una valutazione ictu oculi superficiale e poco convincente**, non sarebbero stati necessari gli innumerevoli appelli che lo stesso Ministero dell'Istruzione si è premurato di proporre avverso le tante sentenze dei Tar che accertavano la natura abilitante del titolo di studio degli ITP con conseguente inserimento degli stessi nella seconda fascia delle G.I.

Basterà, per analogia del caso, fare un raffronto con la questione nota e ormai definita dei diplomati magistrale per alcuni dei quali, in seguito al passaggio in giudicato delle pronunce che avevano statuito sulla natura abilitante del diploma posseduto, nonostante l'orientamento sfavorevole poi formatosi, è stato possibile permanere nelle GAE e nonostante nei successivi aggiornamenti delle stesse graduatorie regolamentati con vari D.M. il requisito d'accesso nelle GAE fosse il possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Concludendo, appare logico e giuridicamente fondato sostenere che per il caso di specie, ad essere sostanzialmente immutabile, in quanto passato in giudicato, è l'accertamento processuale della sentenza nella parte in cui viene stabilito in maniera incontrovertibile ciò che era stato dedotto espressamente dai ricorrenti nel ricorso, ovvero che il diploma in loro possesso avesse la natura di titolo abilitante per l'insegnamento.

L'incontrovertibilità dell'accertamento contenuto nella sentenza ha dunque rilevanti effetti sul piano applicativo, dal momento che comporta che l'amministrazione stessa non possa più adottare provvedimenti in contraddizione con il contenuto della sentenza, pena la nullità dei provvedimenti per violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990.

Anche quando si costruiscono i caratteri del giudicato amministrativo, si richiamano gli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., secondo un fenomeno cd. di «integrazione normativa eterosistemica».

Non è questa, però, una novità, dal momento che il processo amministrativo è costruito sulla scorta del processo civile e il codice del processo amministrativo ne è una riprova dal momento che manca, in alcuni punti, di completezza ed autonomia, tanto che rimanda frequentemente alle disposizioni del codice di procedura civile.

È quello che è accaduto anche al giudicato amministrativo che si rifà totalmente alla disciplina dettata dall'art. 324 c.p.c., in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a. e, indirettamente, dall'art. 2909 c.c., tramite il collegamento della disposizione processualistica alla disciplina sostanziale.

Sicché è vero che il giudicato si forma esclusivamente su quanto accertato e statuito dal giudice in sentenza e, dunque, l'efficacia del giudicato permane anche con l'istituzione delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle G.I. **(che di fatto altro non sono che una “costola” e/o “trasfusione” delle precedenti G.I. su cui sono stati fatti legittimamente valere diritti acquisiti dai docenti ITP da una sentenza passata in giudicato)** e per le quali la tabella di valutazione dei titoli di accesso annessa all'O.M. n. 60/2020 prevedeva i medesimi titoli di studio regolarmente in possesso dell'odierno appellante.

Appare dunque in totale contrasto con quanto ampiamente argomentato e allo stato priva di una giuridica e adeguata motivazione la parte di statuizione dei giudici amministrativi in primo grado in sentenza secondo la quale il giudicato formatosi atterrebbe esclusivamente alla specifica procedura disciplinata con il D.M. n. 374 del 2017 e non possa essere interpretato *“nel senso di un definitivo accertamento del possesso dell'abilitazione in capo ai controinteressati”*.

Se per il caso che ci riguarda vi è stato un accertamento del possesso di un titolo ritenuto abilitante per l'insegnamento (che è comunque titolo di accesso secondo le vigenti tabelle), su cui si è formato indiscutibilmente un giudicato sostanziale, perché ciò non potrebbe essere inteso e interpretato come ormai definitivo accertamento del possesso di una abilitazione?

E' altrettanto chiaro e giuridicamente logico che la decisione del Tar di accoglimento del ricorso in primo grado del 2018, quella passata in giudicato, non poteva di sicuro statuire con riguardo alla

prima fascia delle GPS perché all'epoca non erano state ancora istituite e il D.M. 374 del 2017 aveva disciplinato l'aggiornamento delle sole seconde e terze fasce delle G.I., dunque, il Tar del Lazio non poteva certo disporre circa l'iscrizione in prima fascia di una graduatoria provinciale per le supplenze, all'epoca dei fatti, del tutto inesistente.

Aggiungasi infine che la tesi prospettata dallo stesso appellante **e sposata in pieno dall'Amministrazione scolastica in un giudizio gemello e pendente innanzi al Tribunale di Frosinone, con la propria comparsa**, (Allegato n. 2) è stata in precedenza pienamente condivisa dallo stesso TAR del Lazio Sez. Terza bis con le Sentenze nn. 3349 e 3350 di marzo 2021 (Allegato n. 3), con cui i giudici amministrativi si sono pronunciati su casi del tutto analoghi alla fattispecie in esame, accogliendo totalmente i ricorsi proposti dai docenti ITP e, pertanto, annullando i decreti che li avevano visti illegittimamente depennati dalla I^a fascia delle GPS.

Tali decisioni sono state poi però sospese in appello, ma sul presupposto che la sentenza che aveva accolto il ricorso in primo grado e in base alla quale i ricorrenti avevano avuto il riconoscimento del valore abilitante del titolo di studio, inserendosi così in prima fascia delle GPS, era stata riformata in secondo grado, con esito favorevole per l'Amministrazione, che aveva tempestivamente proposto appello, proprio al fine di scongiurare il passaggio in giudicato.

Anche il Giudice ordinario, dunque ad avvalorare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ovvero il **Tribunale di Roma Sezione lavoro**, con due distinti provvedimenti cautelari emessi anche in sede di reclamo al collegio, ha ritenuto, in seguito ad un depennamento di un ITP dalla prima fascia delle GPS, di accogliere il ricorso proposto dal docente ITP, ai sensi dell'art 700 c.p.c., relativo al procedimento n. 32346/2020 così disponendo: *“dichiara il diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle GPS I^a fascia per la Provincia di Roma nella classe di concorso B20 con il punteggio posseduto all'atto dell'esclusione; dichiara validamente costituito il rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 16/10/2020 con l'IPSSAR “Pellegrino Artusi” e per l'effetto ordina la reintegrazione in servizio del docente”*. (**Ordinanza di accoglimento n. 111047/2020 del 22.12.2020 – RG 32346/2020**)

Nel suindicato provvedimento emesso dal Tribunale di Roma Sez. Lavoro, si legge nella parte motivata: *“L’ordinanza cautelare del Tar Lazio n.4941/2017 emessa nel procedimento R.G.n.7802/2017 non ancora definito (cfr all 13 al ricorso- estratto ruolo Tar Lazio) spiega tuttora efficacia; come riconosciuto nella circolare Miur n° 26841/2020, sopra riportata, l’esclusione dalla graduatoria di prima fascia sarebbe stata giustificata solo dalla definizione del giudizio con sentenza favorevole all’Amministrazione, presupposto non verificatosi nella fattispecie”*

Anche il successivo **decreto n. 19012 del 18.2.2021** del Tribunale di Roma Sez. lavoro, in sede collegiale, ha confermato tale assunto, rigettando così il reclamo proposto dal Ministero dell’Istruzione avverso la suddetta ordinanza n. 111047/2020.

Inoltre, il **Tribunale di Tivoli – Sezione Lavoro** in un procedimento di reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., con **decreto n. 7639 del 10/05/2021** ha ritenuto che il provvedimento di depennamento dalle GPS 1^ fascia di un insegnante ITP fosse illegittimo, poiché aveva chiaramente disatteso le previsioni contenute nella circolare ministeriale n. 26841 del 05/09/2020 secondo cui l’efficacia dell’inserimento nella GPS 1 fascia e seconda fascia G.I. deve essere preservata in esecuzioni di un provvedimento giurisdizionale favorevole non riformato che spiega ancora tutta la sua efficacia.

Infine, il **Tribunale del Lavoro di Napoli Nord**, in caso sostanzialmente identico **ma senza la formazione del giudicato** del provvedimento giurisdizionale favorevole, ha emesso di recente due provvedimenti, il primo un’ordinanza **R.G. n. 328/2022 pubblicata il 22.02.2022**, nella quale ha accertato l’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione scolastica con cui era stata disposta la cancellazione di tutti i docenti ITP inseriti nella Graduatoria denominata GPS che erano inseriti grazie ad un provvedimento giudiziale ottenuto dal TAR .

Il secondo, un’ordinanza del **22/04/2022** emessa a seguito di un reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., con cui il Tribunale di Napoli Nord ha accertato l’illegittimità del depennamento da

Gps di un docente perché in palese contrasto con quanto regolamentato in materia e imposto dal Ministero stesso con le su richiamate note ministeriali. (**Allegato n. 4**)

Alla luce di quanto ampiamente dedotto, la Sentenza con il presente gravame impugnata, risulta nella sua motivazione erronea, illegittima, illogica, ingiusta, contraddittoria e pertanto con il presente libello se ne invoca, previa adozione di idonea misura cautelare, la riforma per i suddetti motivi di diritto.

Di conseguenza il ricorso in appello va accolto, con conseguente accoglimento della domanda principale proposta da parte ricorrente in primo grado.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Nelle pagine che precedono il *fumus boni iuris*. Quanto al *periculum in mora* si deve intanto precisare che l'unico Ufficio territoriale provinciale d'Italia che pone tale abuso è quello di Roma, quindi, con specifico riferimento **al periculum in mora** si sottolinea che l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie GPS di prima fascia, ha determinato e determina tutt'ora inoltre una ingiustificata discriminazione ai suoi danni, ossia una differenziazione di trattamento con i docenti che vengono mantenuti in prima fascia GPS in virtu' dei provvedimenti giudiziari del Tar Lazio (Roma) ma che hanno fatto domanda per le differenti province.

- Orbene, con specifico riferimento **al periculum in mora** si evidenzia anche che il Professore Paliotta in quanto destinatario della proposta contrattuale succitata aveva radicalmente spostato la sua vita a Roma ove ne ha fatto il centro dei suoi interessi. Tale stato di disoccupazione improvviso e/o di incertezza lavorativa compromette la vita libera e dignitosa perché la sua unica fonte di sostentamento era il rapporto di lavoro quale docente;
- Sussiste inoltre il *periculum in mora* se ci riferiamo alla natura del contratto e del depauperamento della professionalità del ricorrente con conseguente “perdita di chance”, vista alla luce della più recente giurisprudenza in materia per cui nelle more del procedimento di merito verrebbe compromesso irreparabilmente il diritto al lavoro violato. Inoltre, l’esser stato depennato dalle graduatorie sia di prima che di seconda fascia GPS, esclude di fatto la benché minima possibilità di

ottenere un incarico, anche di supplenza temporanea, per la durata del processo.

- Ed invero il docente Paliotta a causa dell'esclusione dalla graduatoria di prima fascia GPS sarebbe privato oltre che della possibilità di conseguire un punteggio utile allo scorrimento in graduatoria, anche della possibilità di percepire una fonte di reddito. L'appellante, infatti, è costretto ad uno stato di inoccupazione e/o saltuaria occupazione e dunque di incertezza per il futuro tale da incidere negativamente sul suo equilibrio psico-fisico, nonché sui rapporti affettivi e sulle relazioni sociali. Risulta, pertanto, palese come il docente necessiti di una fonte reddituale per far fronte alle proprie esigenze di vita, quale potrebbe essere un'immissione in ruolo, una supplenza e/o contratto a termine con il Ministero dell'Istruzione, in forza ed in conseguenza del suo immediato reinserimento nelle graduatorie di prima fascia Gps.
- La giurisprudenza, sul punto, ha evidenziato che un danno grave e irreparabile, quale quello di rimanere esclusi dalle graduatorie, con l'impossibilità di insegnare oltre che di perdere l'occasione di essere immessi in ruolo, costituisce elemento tale da giustificare – da solo – l'adozione del provvedimento cautelare. L'esclusione, infatti, determinando l'impossibilità di svolgere attività di insegnamento, implica un pregiudizio non suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito quale è quello del mancato arricchimento del bagaglio professionale posseduto dal docente.

E' evidente infatti, che, per effetto della sentenza impugnata all'odierno appellante è stato inibito l'inserimento in I^a fascia GPS. Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono infatti, è evidente la illegittimità degli atti impugnati che sono lesivi degli interessi e dei diritti del ricorrente. Sussiste, pertanto, un caso di estrema gravità ed urgenza dal momento che le graduatorie di prima fascia GPS per effetto dei provvedimenti impugnati consentono l'inserimento di nuovi aspiranti docenti, senza che sia data la possibilità al ricorrente di essere ricompreso. Tale gravità ed urgenza, peraltro, è da leggersi anche nell'ottica della mancata chance di stipula di un contratto di lavoro per il ricorrente. Se al ricorrente non sarà concesso il reinserimento in graduatoria di I^a fascia sarà negato, di fatto, l'accesso al lavoro.

Pertanto si chiede di voler disporre, con misura cautelare collegiale, la sospensione del provvedimento impugnato e consentire così l'ammissione con riserva del docente alla I fascia delle GPS della provincia di Roma classe di concorso B015.

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato solo ad un docente ITP collocato nella I fascia delle GPS di Roma classe di concorso B015.

Concernendo il presente gravame l'impugnazione dell'esclusione dalle precitate graduatorie, occorre dar corso, stante la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati ivi menzionati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio, alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Si chiede pertanto, preliminarmente, di disporre che la notificazione a tutti i soggetti potenzialmente contro interessati sia effettuata **per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR**, prescrivendone le relative modalità.

Tutto ciò premesso, il sig. Paliotta Roberto, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni

P.Q.M.

Si chiede l'accoglimento dell'appello e la sospensione dell'impugnata sentenza e conseguentemente l'inserimento del prof. Paliotta nella I fascia delle GPS della Provincia di Roma, classe di concorso B015.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e spese generali del doppio grado di giudizio come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in Cancelleria:

- 1) Sentenza Tar del Lazio Sezione III bis n. 9953/2022, pubblicata in data 15/07/2022;
- 2) Comparsa dell'ATP di Frosinone;
- 3) Sentenze Tar del Lazio nn. 3349 e 3350 di marzo 2021;

4) Giurisprudenza.

Si dichiara che ai fini del versamento del contributo unificato il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego e che il valore della causa è indeterminabile e dunque, ai sensi dell'art. 13 del T.U. 115/2002, come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 98/2011 in vigore dal 6/7/2011, è stato corrisposto il C.U. pari ad Euro 487,50.

Frosinone – Roma, 12/02/2023

Avv. Raffaele Boianelli